



# CITTÀ DI VITTORIA

ORDINANZA N. 76

DEL 31.10.2024

**OGGETTO:** Contrasto fenomeni di degrado della vivibilità urbana, anche tramite regolamentazione della vendita e consumo di sostanze alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro e in lattine e divieto giochi con il pallone, uso di biciclette (velocipedi), pattini, monopattini e skateboard che creino situazioni di pericolo per i passanti.

## IL SINDACO

**Preso atto** degli ultimi eventi di disturbo alla quiete pubblica con danneggiamenti e atti vandalici arrecati alle infrastrutture pubbliche, che hanno turbato la tranquillità della cittadinanza;

**Considerato** che continuano a pervenire segnalazioni, da parte di cittadini, che lamentano in diversi spazi ed aree della città il verificarsi, in misura sempre più ripetuta, di gravi fenomeni di degrado della vivibilità urbana e precisamente:

- 1) presenza di raggruppamenti di soggetti che stazionano negli spazi pubblici in ostentata oziosità e dediti ad una consumazione continuata di bevande alcoliche che generano alterchi ad alta voce, aggressioni verbali anche nei confronti dei passanti;
- 2) litigi, risse e violenze che costringono a frequenti interventi della Polizia Municipale e delle Forze dell'Ordine;
- 3) abbandono incontrollato di contenitori di bevande, soprattutto di vetro e lattine;

**Considerato** che la situazione di degrado sociale e strutturale delle aree coinvolte è ascrivibile, in particolar modo, al consumo all'aperto di sostanze alcoliche da parte di soggetti che fruiscono in modo improprio dell'occupazione degli spazi in argomento, e determina anche l'insorgere di fenomeni di tensione sociale in atto fra gli abitanti delle zone in discorso;

**Considerato** che simili fenomeni, gravemente degenerativi della vivibilità negli spazi pubblici sopramenzionati, generano una forte turbativa alla sicurezza urbana, impedendo la normale fruibilità di tali aree, in particolare da parte delle fasce di popolazione più deboli, quali anziani e bambini, che si sentono e si trovano in oggettive condizioni di potenziale pericolo;

**Considerato** che quanto sopra lamentato ed evidenziato trova conferma nell'attività di monitoraggio del territorio dai quali è emersa la gravità del fenomeno, con rilevazione di comportamenti fortemente incidenti sulla vivibilità della città;

**Considerato** che è necessario riproporre misure atte ad impedire il prodursi di assembramenti tendenti a permanere nelle aree suddette senza finalità connesse alla loro fruizione sociale, ad es. in forma di bivacco con abbandono di bottiglie, rifiuti e quant'altro consumato sul posto o giochi che

creino situazioni di pericolo per i passanti (gioco del pallone, uso di biciclette, monopattini, pattini e skateboard);

**Rilevato che:**

- a fronte della situazione sopra evidenziata, occorre adottare provvedimenti atti a contenere il fenomeno ed assicurare un'ordinata e civile convivenza nell'interesse della cittadinanza, individuando ed intervenendo negli ambiti urbani e nei siti ove è necessario contrastare i fenomeni di disturbo più rilevanti, al fine di eliminare il grave pericolo e la minaccia alla sicurezza urbana sotto i distinti profili dell'offesa al pubblico decoro e grave turbativa al libero utilizzo ed alla normale fruizione degli spazi pubblici, nonché all'insorgenza di fenomeni criminosi;
- tali misure si inseriscono in un quadro finalizzato a recuperare la vivibilità del territorio colpendo in maniera più efficace illeciti di gravità anche molto diversa fra loro, ma tutti tali da contribuire al disfacimento del tessuto sociale ed alla diffusione di un sentimento di insicurezza collettiva;
- tale quadro comprende anche specifici interventi sanzionatori nell'ambito del sistema penale, determinanti possibili interazioni di carattere amministrativo e sociale;
- al fine di determinare condizioni di maggior tutela della sicurezza urbana ed incolumità pubblica nelle aree interessate da simili fenomeni aggregativi e molesti occorre pertanto stabilire, con decorrenza immediata e fino alla data del 30 giugno 2024, il divieto di consumo di bevande alcoliche all'aperto in spazi pubblici o aperti al pubblico, oltre a limitarne la vendita in determinati orari e circostanze;

**Dato atto** che la giurisprudenza amministrativa è ormai unanime nel ritenere che il potere sindacale di ordinanza contingibile e urgente, previsto dall'art. 54, comma 4, del TUEL al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini costituisce un rimedio giuridico straordinario, dagli effetti particolarmente incisivi nella sfera riservata di libertà e proprietà dei privati, che necessita una verifica particolarmente rigorosa circa la sussistenza, nel singolo caso concreto, dei presupposti previsti dalla legge per la sua applicazione, sia sotto il profilo della ricorrenza di situazioni di oggettivo pericolo per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana, sia sotto quello della inevitabilità del ricorso a tale strumento straordinario;

Effettuata un'attenta verifica della situazione concreta come sopra riportata e ritenuti sussistenti i presupposti che legittimano un provvedimento "*extra ordinem*", anche alla luce degli episodi di cronaca che si verificano con frequenza in città e nella frazione marina di Scoglitti, riconducibili anche al consumo incontrollato di bevande alcoliche ed effettuato, altresì, un bilanciamento tra l'interesse pubblico alla sicurezza urbana e quello privato alla libera vendita e ritenuto non potersi far fronte alle problematiche in questione con gli ordinari strumenti giuridici a disposizione;

**Atteso che:**

- a salvaguardia della vivibilità, sicurezza urbana e fruibilità degli spazi e per la tutela del decoro urbano, salvo il fatto non costituisca illecito penale od amministrativo, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche con particolare riferimento ai luoghi ove insistono beni monumentali, storici, artistici o di particolare sensibilità popolare, aree interessate da rilevante afflusso di persone, eccetto quelle prospicienti i pubblici esercizi con relativi plateatici regolarmente autorizzati, occorre vietare il consumo sul posto o detenere, salvo che in recipienti chiusi ed integri, ogni genere di bevanda alcolica;
- per i medesimi fini, in un'ottica di prevenzione e contrasto dei fenomeni di degrado legati alla vendita di bevande in contenitori di vetro o metallici, fermi restando tutti i divieti di

vendita e somministrazione di alcolici previsti dalla normativa nazionale, nella città di Vittoria e nella frazione marina di Scoglitti, nella fascia oraria compresa tra le ore 17,00 e le 06,00 del giorno successivo, occorre vietare, da subito e fino al 30 giugno 2025, ai titolari o gestori di attività commerciali in sede fissa e di attività commerciali alimentari su aree pubbliche, ai titolari o gestori di circoli o associazioni private con somministrazione di alimenti e bevande ai soci, ai titolari delle attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria, ai titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai titolari o gestori di attività temporanea di vendita e somministrazione di alimenti e bevande, partecipanti a manifestazioni autorizzate, la vendita per asporto o per cessione a terzi, a qualsiasi titolo, anche gratuito, di bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro o in lattine;

#### **Visti:**

- l’art. 54 del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL) e ss.mm.ii.;
- il D.M. Interno 5 agosto 2008; la L. n. 94/2009 e ss.mm.ii.;
- il d.l. 20 febbraio 2017 n. 14, coordinato con la L. di conversione n. 48/2017;
- la Circ. Ministero dell’Interno – Dipartimento di P.S. – prot. n. 4228/2017”;
- l’art. 50, c. 5, d.lgs. n. 267/2000, così come modificato dal d.l. n. 14/2017 coord. con la L. di conv. n. 48/2017 cit.;
- la L.R. n. 28/2000;
- la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3644/C del 28-10-2011 e ss. mm. e ii., nella parte in cui viene chiarita, fra l’altro, la possibilità di prevedere vincoli e limiti agli orari di apertura e di chiusura per motivi di pubblica sicurezza, decoro, vivibilità dell’ambiente e quant’altro;

Visto il regolamento di Sicurezza Urbana approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n°17 del 16.04.2020;

Tenuto conto che la presente ordinanza è da comunicarsi, ai sensi dell’art. 54, c. 4, TUEL, al sig. Prefetto di Ragusa;

**Attesa** la propria competenza;

#### **ORDINA**

1) a partire dalla data odierna e fino alla data del 30 giugno 2025, il divieto di realizzare in tutte le piazze, la villa e le aree pedonalizzate di Vittoria e Scoglitti assembramenti anche occasionali, non finalizzati alla corretta fruizione sociale dell’area, ed in special modo in forma di bivacco e/o con schiamazzi;

2) a partire dalla data odierna e fino al 30 giugno 2025, dalle ore 17.00 alle 06.00 di tutti i giorni:

- il divieto, per le finalità e motivazioni di cui in premessa, della vendita di bevande alcoliche di qualsiasi qualità, quantità e gradazione presso tutti i pubblici esercizi, i distributori automatici (cd. H24), esercizi di vicinato, minimarket e medie e grandi strutture di vendita all’interno precisando che tale divieto non opera nel caso in cui la vendita e la conseguente consumazione avvengano all’interno dei pubblici esercizi autorizzati e nelle pertinenze esterne occupate in concessione;

- il divieto non opera, inoltre, in occasione di sagre, eventi e manifestazioni organizzati o patrocinati dal Comune, fermo restando l'obbligo di utilizzare esclusivamente contenitori di carta;

- da questo divieto restano escluse le bevande alcoliche acquistate dal cliente, presso i suddetti esercizi commerciali, all'interno di una spesa "familiare" complessiva che comprenda anche altri generi alimentari e beni di consumo;

- alle pizzerie, ai panifici, alle gastronomie ed alle rosticcerie è consentita la vendita per asporto di bevande alcoliche unitamente agli alimenti acquistati.

3) a partire dalla data odierna e fino al 30 giugno 2025, dalle ore 17.00 alle 06.00 di tutti i giorni, il divieto di consumo all'aperto di bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro e/o alluminio, nonché il deposito, l'abbandono e la dispersione sul suolo pubblico di contenitori in vetro, bottiglie di vetro, lattine e qualsiasi altra tipologia di rifiuto;

4) a partire dalla data odierna e fino al 30 giugno 2025 in tutte le predette aree è fatto divieto del gioco con il pallone, dell'utilizzo di biciclette (velocipedi), monopattini, pattini, skateboard, hoverboard, fatta eccezione per i bambini fino ai 6 anni di età accompagnati dai genitori, nonché l'utilizzo di qualsiasi diffusore musicale;

5) a partire dalla data odierna e fino al 30 giugno 2025 su tutte le aree individuate al punto 1) è vietata qualsiasi attività ludica dalla quale ne consegua il disturbo della quiete pubblica, durante le fasce pomeridiane e notturne;

#### **DISPONE**

- che all'atto della contestazione, i trasgressori, anche in applicazione di quanto previsto per le ipotesi di c.d. Daspo Urbano, cessino il comportamento scorretto e rimuovano eventuali rifiuti o altro materiale residuo al loro stazionamento;

- che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio e sino all'emanazione di altro provvedimento integrativo o modificativo della presente e, in ogni caso, fino alla data del 30 giugno 2025;

#### **DEMANDA**

al Comando Polizia Municipale e a tutte le altre Forze dell'Ordine di verificare l'avvenuta esecuzione del presente atto/provvedimento, nei termini da esso previsti;

#### **AVVERTE**

fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da specifiche leggi di settore e regolamenti vigenti, il mancato rispetto delle prescrizioni disposte dal presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00), così come stabilito con Delibera della G.M. n. 346 del 05/12/2019;

con la predetta Delibera della G.M. n. 346 del 05.12.2019, è stato altresì determinato che l'importo del pagamento della sanzione, effettuato oltre il sessantesimo giorno, con ordinanza motivata, è individuato nella somma pari al massimo della sanzione prevista di € 500,00 (cinquecento/00);

L'eventuale inosservanza del presente provvedimento può comportare anche la sospensione dell'attività commerciale, secondo quanto stabilito dal vigente regolamento di Sicurezza Urbana e dal TULPS.

## **INFORMA**

che contro il presente provvedimento può esser proposto ricorso al TAR Sicilia entro 60 gg. dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. n. 1034/1971, o, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di 120 gg. dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del DPR n. 1199/1971;

## **DISPONE**

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito Internet del Comune nonché trasmessa alle associazioni di categoria, comunicata al sig. Prefetto di Ragusa, al Commissariato di P.S. di Vittoria, alla Compagnia dei Carabinieri di Vittoria, alla Compagnia della Guardia di Finanza di Vittoria, oltre che inviata al Corpo di Polizia Municipale di Vittoria per farla osservare.

Il Delegato di funzioni dirigenziali

*f.to Dott. Filippo Pancrazi*

IL SINDACO

*f.to On. Prof. Francesco Aiello*

## **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

**Si attesta che la presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal 31.10.2024 al 15.11.2024 registrata al n.....del registro pubblicazioni.**

**Vittoria, li.....**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**